

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 3:

Art. 29a Esclusione dall'aiuto sociale

I cittadini stranieri che soggiornano in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i loro familiari non fruiscono dell'aiuto sociale.

Art. 61a Estinzione del diritto di soggiorno di persone con attività lucrativa titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora UE/AELS

¹ Il diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS con attività lucrativa si estingue allo scadere della durata di validità del permesso. Ciò vale anche in caso di cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria laddove la cessazione sia intervenuta prima dello scadere della durata del contratto di lavoro fissata originariamente.

² Il diritto di soggiorno delle persone esercitanti attività lucrativa titolari di un permesso di dimora UE/AELS si estingue sei mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria laddove la cessazione sia intervenuta durante i primi dodici mesi di soggiorno. È fatto salvo il capoverso 6

¹ FF 2014 ...

² RS 142.20

³ Se il versamento delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione si protrae oltre lo scadere della durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata od oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 2, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento delle indennità. Per i titolari di un permesso di dimora UE/AELS è fatto salvo il capoverso 6.

⁴ I titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS la cui durata di validità è scaduta, che fanno uso della possibilità di soggiornare fino a sei mesi in cerca di un impiego (art. 2 par. 1 sottopar. 2 Allegato I ALC) sono esclusi dall'aiuto sociale.

⁵ In caso di cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno delle persone con attività lucrativa titolari di un permesso di dimora UE/AELS si estingue sei mesi dopo:

- a. la cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione, oppure
- b. la fine del versamento delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

⁶ Il diritto di soggiorno delle persone con attività lucrativa titolari di un permesso di dimora UE/AELS si estingue dopo lo scadere dei termini di cui ai capoversi 2, 3 e 5, se:

- a. l'interessato dimostra di cercare attivamente un impiego e
- b. vi sono reali opportunità d'assunzione.

Art. 97 cpv. 3 lett. f e 4

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- f. il pagamento delle prestazioni complementari annue conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC)³.

⁴, in virtù dell'articolo 26^{bis} LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare annua, notifica spontaneamente all'organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora.

³ RS 831.30

II

La legge federale del 6 ottobre 2006⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 26^{bis} Comunicazione di dati alle autorità degli stranieri

Ai fini della verifica del diritto di risiedere in Svizzera, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità degli stranieri, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri⁵ e in deroga all'articolo 33 LPGA, dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore.

⁴ RS 831.30

⁵ RS 142.20